COMUNE DI MONTELLA

(Provincia di Avellino)

ORDINANZA N. 42 DEL 29.05.2020

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Letto il decreto legge del 23.02.2020 n. 6 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020 che prevedono ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute adottata di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

Visto il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 125 del 16 maggio 2020 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Campania in materia di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e da ultima la n. 53 del 29 maggio 2020;

Viste le proprie ordinanze n. 15 del 08.03.2020, n. 19 del 10.03.2020, n. 20 del 12.03.2020, n. 21 del 17.03.2020, n. 22 del 18.03.2020, n. 25 del 24.03.2020, n. 26 del 28.03.2020, n. 27 del 2 aprile 2020, n. 29 del

Piazza Degli Irpini - 83048 Montella - Tel. 0827 609006 - Fax 0827 601303 http://www.comunemontella.it

13.04.2020, n. 32 del 03.05.2020, la n. 33 del 04.05.2020, la n. 34 del 09.05.2020, la n. 37 del 17.05.2020 e la n. 38 del 21.05.2020;

Visti i propri Avvisi e Comunicati del 09.03.2020, del 13.03.2020, del 22.03.2020, del 23.03.2020, del 26.03.2020, del 08.04.2020, del 20.04.2020, del 22.04.2020 e del 23.04.2020;

Vista la Legge 23 dicembre 1978 n. 833;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

1. La sospensione del mercato settimanale fino alla data del 10 giugno 2020.
2. La chiusura al pubblico del parco dell'A.P.S.P. "*Casa di Riposo Elena e Celestino De Marco*" fino alla data del 14 giugno 2020.
3. L'accesso di parenti e visitatori a strutture residenziali per anziani è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
4. Il divieto di accesso agli Uffici Comunali da parte dell'utenza esterna fino alla data del 14 giugno 2020. L'utente esterno potrà accedere agli Uffici Comunali, compreso l'Ufficio del Sindaco e degli Assessori, contattando preventivamente i relativi Responsabili al seguente recapito telefonico 0827 609006 oppure inoltrando apposita mail.
5. Dalla data di adozione del presente provvedimento e fino al 15 giugno 2020, fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica:
    a) è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, dopo le ore 22:00 da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati);
    b) dalle ore 22:00 alle ore 06:00 è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali;
    c) per gli esercizi di cui alla lettera a) dell'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 49 del 20 maggio 2020 (bar, "baretti", vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante di bibite), resta consentita la facoltà di apertura a partire dalle ore 05:00 ed è disposto l'obbligo di chiusura entro le ore 01:00, con l'obbligo di somministrazione esclusivamente al banco o ai tavoli a partire dalle ore 22:00.
6. È fatta raccomandazione alle Forze dell'Ordine di intensificare la vigilanza ed i controlli sul rispetto del divieto di assembramento sancito dall'art. 1, comma 8, del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020, in particolare negli orari serali nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico.
7. Al fine di consentire la fruizione dilazionata dei servizi e delle attività commerciali, fino al 31 luglio 2020 l'esercizio delle attività commerciali, di servizi alla persona, di ristorazione ed economiche, di cui al punto 1.1 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 48 del 17 maggio 2020, è consentito senza obbligo di chiusura festiva.

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Campania entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del D.L. n. 33/2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 2020 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 5, del citato D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

DISPONE

- ✓ Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Online Comunale e sul sito internet del Comune di Montella: www.comune.montella.av.it.
- ✓ La trasmissione della presente ordinanza, a mezzo Posta Elettronica Certificata, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, al Comando Compagnia Carabinieri di Montella, al Comando della Polizia Comunale di Montella, al Responsabile del Settore III Tecnico, al Responsabile del Settore IV Tecnico-Manutentivo – Servizio SUAP del Comune di Montella, al Competente Dipartimento di Prevenzione della ASL di Avellino, all'Unita di Crisi della Regione Campania, al Presidente dell'A.P.S.P. "*Casa di Riposo Elena e Celestino De Marco*".

Dalla residenza municipale lì 29 maggio 2020

Il Sindaco
Dott. Rizieri Buonopane